



COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: ATC Area Tecnica
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 161 DEL 06/08/2025

Oggetto :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PER “COLPA
LIEVE” ALLA SOCIETÀ “LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.” - C.I.G. B7E92335A9.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 9/P del 29/01/2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 01031.10 capitolo 0800 e al n. 01031.10 capitolo 0801 del Bilancio di Previsione triennio 2025/27 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATE:

- la determinazione n.53 del 16/04/2025 con la qual è stato affidato il servizio assicurativo di responsabilità civile patrimoniale per "colpa lieve" alla società "Lloyd's Insurance Company S.A.";
- la determinazione n.50 del 03/05/2023 ad oggetto: "*Aggiudicazione ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co.2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n.120 e ss.mm.ii, del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1.6.2023 - 31.5.2028.*" con cui si affidava tale servizio alla ditta "Nord Broker S.r.l." con sede in Darfo Boario Terme, Via Alabarde n.1;

CONSIDERATO che, per la copertura assicurativa della "Responsabilità Civile Patrimoniale per i danni causati all'Ente con colpa lieve di Amministratori e/o Responsabili", si rende necessario interessare a tal fine la società già incaricata dal Comune in ordine al servizio di brokeraggio assicurativo, per la raccolta dei preventivi di spesa per la suddetta copertura assicurativa, mediante conduzione di idonea indagine di mercato;

PRESO ATTO CHE si rende pertanto necessario, provvedere ad incaricare apposita compagnia a cui affidare il servizio assicurativo di responsabilità civile patrimoniale per "colpa lieve";

VISTA la nota inoltrata da Nord Broker S.r.l., acclarata al protocollo comunale al n.5533 del 02/08/2025, in ordine agli esiti dell'indagine di mercato condotta per la raccolta delle migliori condizioni offerte dal mercato, dalla quale si evince come, tra tutte le compagnie invitate a rappresentare le proprie migliori condizioni, la migliore offerta pervenuta a Nord Broker S.r.l. entro il termine fissato risulti essere quella formulata dalla compagnia di assicurazioni "Lloyd's Insurance company S.A.", che si è resa disponibile a garantire il servizio de quo dietro pagamento di un premio annuo pari ad € 2.782,65, valore in linea con gli oneri sostenuti nel corso delle annualità passate e, pertanto, da ritenersi congruo, ancor di più considerando l'attuale congiuntura economica, condizionata da un incondizionato aumento dei prezzi e della rilevante spinta inflazionistica;

APPURATO CHE l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto*";

CONSIDERATO CHE:

- l'art.50, comma 1, lettera b), del D.lgs n.36/2023 prevede che l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi d'ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contratte

che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;

- le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.1 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art.49, comma 6, del D. Lgs.36/2023 che dispone "...È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

CONSIDERATO che, nel caso di specie si ritiene di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, derogando all'applicazione del principio di rotazione, di cui sopra, per le seguenti oggettive motivazioni:

- l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00;
- da parte dell'Ente si è accertato un positivo grado di soddisfazione delle prestazioni garantite dall'affidatario in ordine all'esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, difficilmente equiparabili da altro operatore;
- la tipologia e la natura dell'affidamento fanno riferimento ad un mercato la cui struttura e novero dei soggetti economici ivi operanti è particolare ed estremamente ristretta;

RAMMENTATO CHE l'art.1 comma 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130 della L. n.145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento esclusivamente per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- attraverso la piattaforma P.C.P. di A.N.A.C. è stato acquisto idoneo codice identificativo di gara identificato con CIG: B7E92335A9;
- attraverso l'indagine di mercato condotta per conto dell'Ente da parte della società "Nord Broker S.r.l.", la compagnia assicurativa "Lloyd's Insurance Company S.A." ha proposto, come da nota acclarata al protocollo dell'ente n.5533 del 02.08.2025, adeguato preventivo di spesa, nel quale rappresenta la propria disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto dietro pagamento di un corrispettivo annuo d'importo pari ad € 2.782,65;
- l'offerta viene valutata conveniente, coerente con i prezzi di mercato e le esigenze dell'Ente;

VERIFICATA la regolarità della posizione propria dell'operatore economico in ordine ai pagamenti ed agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL così come desumibile dal certificato DURC emesso da INAIL_49343653 con scadenza validità il 01/10/2025;

ATTESO CHE è fatto obbligo alla ditta, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

RITENUTO, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di affidare - ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a), del D.lgs n.36/2023 – tramite "Nord Broker S.r.l." con sede in Darfo Boario Terme, Via Alabarde n.1, all'operatore economico "Lloyd's Insurance Company S.A." S.r.l. con sede in Milano, Corso Garibaldi n.86 – C.F./P.IVA. 10548370963, il servizio assicurativo di responsabilità civile patrimoniale per "colpa lieve" a valere sul periodo 30.06.2025-30.06.2026, mantenendo la retroattività illimitata, dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 2.782,65, contestualmente procedendo all'assunzione d'idoneo impegno di spesa e dando atto che potranno essere eventualmente attivate proroghe in modifica al contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Per tutto quanto sopra, con la presente;

DETERMINA

1. **di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di affidare** - ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a), del D.lgs n.36/2023 – tramite “Nord Broker S.r.l.” con sede in Darfo Boario Terme, Via Alabarde n.1, all'operatore economico “Lloyd's Insurance Company S.A.” S.r.l. con sede in Milano, Corso Garibaldi n.86 – C.F./P.IVA. 10548370963, il servizio assicurativo di responsabilità civile patrimoniale per “colpa lieve” a valere sul periodo 30.06.2025-30.06.2026, mantenendo la retroattività illimitata, dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 2.782,65, contestualmente procedendo all'assunzione d'idoneo impegno di spesa e dando atto che potranno essere eventualmente attivate proroghe in modifica al contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023;
3. **di assumere** idoneo impegno di spesa, in favore di “Nord Broker S.r.l.” per la regolazione del premio assicurativo, per un importo complessivo pari ad € 2.782,65, imputando la spesa di € 1.842,03 al codice di bilancio 01031.10.0800 e la spesa di € 940,62 al codice di bilancio 01031.10.0801, che presentano adeguata disponibilità, a valere sull'esercizio finanziario in corso;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune di Cevo per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione di “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale;
5. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

6. **di trasmettere** la presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza, e alla ditta aggiudicataria per opportuna conoscenza.

Il Il Responsabile Dell'area
F.to Geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
12210	2025	01031.10.0800	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	1.842,03
12210	2025	01031.10.0801	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	940,62

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 06/08/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Elena Bonomelli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12/08/2025 al 27/08/2025 nel sito informatico di questo comune
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 12/08/2025

Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi